



REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA Dei
Mercati settimanali



Approvato con delibera di
Consiglio comunale
n. 18 del 18/05/2000

Articolo 1

AREE DEI MERCATI E SETTORI MERCEOLOGICI

1. Il mercato settimanale del martedì si svolge nell'area di via Prosperi. E' autorizzata esclusivamente la vendita dei generi compresi nel settore non alimentare.
2. Il mercato settimanale del venerdì si svolge nell'area di viale Garibaldi e vie limitrofe. E' autorizzata esclusivamente la vendita dei generi compresi nel settore non alimentare.
3. I posteggi sono ubicati nelle aree di mercato come da apposite planimetrie predisposte dal Servizio Economia e Politiche del Lavoro.

Articolo 2

ORGANIZZAZIONE - FUNZIONAMENTO - VIGILANZA

1. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative ai mercati settimanali è di competenza dell'Ufficio Servizio Economia e Politiche del Lavoro, così come la gestione amministrativa degli stessi.
2. La rilevazione delle presenze e l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nell'ambito dei mercati sono svolti dal Corpo di Polizia Municipale.
3. Ai fini del corretto svolgimento delle attività di vendita all'interno dei mercati, il Corpo di Polizia Municipale attuerà servizi di controllo e vigilanza con le modalità più idonee a favorire l'ordinato svolgimento delle attività mercatali.

Articolo 3

SOSTITUZIONE DEL TITOLARE

1. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita a collaboratori familiari e dipendenti regolarmente assunti.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 operino amministrativamente e fiscalmente in nome e per conto del titolare, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e indicati dai titolari stessi nella comunicazione che devono inviare all'ufficio preposto. Copia di tale comunicazione deve essere allegata all'autorizzazione di cui fa parte integrante.

Articolo 4

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I titolari devono esibire, ad ogni richiesta da parte del personale addetto al controllo, l'autorizzazione, la concessione e la polizza assicurativa di cui all'art. 6, comma 2.
2. La cessione a terzi e la permuta dei posteggi sono regolamentate dalle norme che prevedono il trasferimento totale, parziale o in affitto dell'azienda.
3. L'esposizione delle merci sui singoli banchi, o su qualsiasi altro mezzo o attrezzo consentito per la vendita su aree pubbliche, deve essere effettuata nei limiti delle seguenti prescrizioni :
 - a) L'esposizione delle merci e le relative attrezzature devono essere contenute entro l'area del posteggio.
 - b) E' consentita la vendita della merce solo sul fronte e non sui lati del banco, stante l'esiguo spazio esistente fra un posteggio e l'altro.
4. Tutte le merci esistenti nell'ambito dei posteggi sono considerate in vendita; l'operatore commerciale non può rifiutare la vendita della merce, né può condizionarla all'acquisto di specifiche quantità né all'acquisto di altre.
5. Durante lo svolgimento delle operazioni di vendita non è consentito illustrare ad alta voce la merce, richiamare l'attenzione dei compratori con gesti e grida, fare insistenti offerte di merci.
6. E' vietato l'uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione o diffusione di suoni.
7. Non sono consentite le forme di vendita tradizionalmente denominate del battitore e dell'illustratore.
8. Gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone causati da loro stessi o da loro dipendenti o derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli di loro appartenenza.
9. E' fatto assoluto divieto di danneggiare, deteriorare o sporcare l'area occupata.
10. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti. A fine attività i venditori dovranno lasciare il suolo pubblico completamente pulito ed i rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a perdere, che saranno raccolti dal servizio competente, da collocarsi in luoghi prestabiliti.
11. Nel caso l'operatore non provveda a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e a rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, sarà sanzionato a norma di legge.
12. I titolari di posteggio devono occupare soltanto l'area ad essi assegnata risultante dalla segnaletica a terra e dall'autorizzazione da essi posseduta.

13. E' assolutamente vietato occupare con merci o altri oggetti i corridoi e gli accessi al mercato.
14. E' vietato ingombrare i luoghi di passaggio o ostacolare comunque la circolazione.
15. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività del mercato.
16. E' assolutamente vietato eseguire allacciamenti alle reti pubbliche.
17. E' assolutamente vietato compiere qualunque atto che possa recare turbamento al buon funzionamento del mercato o compromettere l'ordine e la sicurezza, il decoro, l'igiene del mercato stesso.
18. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della quota di competenza relativa all'occupazione di suolo pubblico nei modi e tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 12, nonchè la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
19. E' assolutamente vietato svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche al di fuori dei posteggi previsti ed indicati nella planimetria del mercato.

Durante lo svolgimento delle operazioni di vendita non sono consentite l'immissione, la rimozione e lo spostamento dei banchi, salvo comprovate cause di forza maggiore da giustificarsi tramite raccomandata da inviarsi all'ufficio preposto entro i sette giorni successivi dallo svolgimento del mercato.

20. La concessione del posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso nell'arco dell'anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a sedici giorni, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
21. I titolari di posteggio, in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, sono tenuti ad inviare all'ufficio preposto, entro dieci giorni dall'inizio dell'assenza stessa, comunicazione con allegata certificazione in originale e copia di un documento di identità per rendere autentica la firma apposta in calce alla comunicazione stessa.

Articolo 5

POSTEGGI

1. I posteggi sono delimitati con segnaletica sulla pavimentazione del mercato e su apposita planimetria depositata presso l'ufficio preposto, con l'indicazione delle superfici dei singoli posteggi e la numerazione progressiva degli stessi. Tali dati sono riportati sulle rispettive autorizzazioni.
2. La collocazione dei banchi e delle attrezzature di tipo mobile deve rispettare l'allineamento sul fronte di vendita, nonché la visibilità dei negozi retrostanti e l'accesso agli stessi e ai portoni dei fabbricati di civile abitazione.
3. L'altezza massima delle strutture utilizzate per la vendita deve essere tale da non provocare danno o disagio all'esercizio dell'attività degli operatori adiacenti.
4. Le tende e gli ombrelloni utilizzati dagli operatori possono sporgere rispetto al fronte di vendita del banco per un massimo di mt. 0,70. Tale spazio non può essere utilizzato per esposizione merci.

Articolo 6

FURTI - DANNI A TERZI

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti che si verificassero nel mercato.
2. E' fatto obbligo ai titolari di posteggio di contrarre copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi riguardo a eventi lesivi derivanti dall'uso e collocazione di attrezzature.

Articolo 7

SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (Legge 1/02/1992, n. 104)

1. Nell'ambito del mercato del venerdì è previsto UN posteggio che può essere utilizzato esclusivamente da soggetti portatori di handicap muniti di autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante.
2. L'eventuale cessione dell'azienda a terzi non dà diritto all'utilizzazione del posteggio stesso.

Articolo 8

ORARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. MERCATO DEL MARTEDI'
 - a) L'inizio delle operazioni di vendita è fissato non prima alle ore 7,00.
 - b) Il termine delle operazioni di vendita è fissato alle ore 13,00.
 - c) Le operazioni di sgombero dei banchi devono terminare entro le ore 14,00.
 - d) Nel periodo delle festività natalizie l'orario di vendita sarà prolungato con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

2. MERCATO DEL VENERDI'
 - a) L'inizio delle operazioni di vendita è fissato non prima alle ore 7,00.
 - b) Le operazioni di vendita devono cessare:
 - i) alle ore 19,00 nel periodo dall'1/05 al 30/09;
 - ii) alle ore 18,00 nel periodo dall'1/10 al 30/04.

3. Eventuali modifiche all'orario di vendita potranno essere effettuate mediante provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

4. Fatta salva la deroga di cui all'art. 4 comma 20, non è consentito cessare l'attività di vendita prima dell'orario fissato.

Articolo 9

ACCESSO NELL'AREA DI MERCATO

1. E' consentito l'accesso nell'area di mercato esclusivamente alle attrezzature necessarie per la vendita (banchi, autoveicoli, autonegozi).
2. Con provvedimento dirigenziale del Servizio Mobilità saranno individuate le aree riservate alla sosta dei veicoli degli operatori che non possono posizionare i veicoli nell'area del posteggio.
I criteri per le assegnazioni di tali parcheggi saranno determinati con provvedimento del Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro.

Articolo 10

ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1. Per l'assegnazione dei posteggi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si provvederà a stilare una graduatoria dei soggetti interessati che abbiano fatto richiesta di partecipazione nei termini previsti dal bando concorsuale.
2. Per la compilazione della suddetta graduatoria l'ufficio preposto dovrà seguire i criteri seguenti :
 - a) Numero di presenze maturate dall'operatore inserito nella graduatoria tenuta aggiornata da personale del Corpo di Polizia Municipale.
 - b) In caso di parità di presenze si darà priorità a chi ha iniziato prima l'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Per coloro che operano in forma pro-tempore si terrà conto dell'iscrizione al Registro Imprese dell'effettivo titolare dell'autorizzazione, se ancora iscritto.
 - c) In caso di ulteriore parità farà fede il timbro postale di invio della richiesta di partecipazione ed eventualmente sorteggio;
 - d) In caso di subingresso l'acquirente può far valere il numero di presenze maturate dal cedente ma non l'anzianità d'iscrizione nel Registro delle Imprese dello stesso cedente riferita sempre alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
3. Eventuali ulteriori criteri di assegnazione dei posteggi saranno stabiliti nel bando concorsuale di cui al comma 1.
4. L'ufficio provvederà a convocare gli operatori, aventi diritto ai sensi della graduatoria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per la scelta del posteggio sulla base della planimetria predisposta, indicante l'ubicazione, il numero dei posteggi e la superficie occupata; le modalità di convocazione saranno specificate in apposita ordinanza adottata dal Dirigente del Servizio.
5. Per coloro che svolgono l'attività in forma pro-tempore è necessario che per la scelta del posteggio sia presente anche l'effettivo titolare dell'autorizzazione o che lo stesso sia in possesso di delega nei termini di legge.

Articolo 11

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI

1. I posteggi temporaneamente liberi sono assegnati giornalmente, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato.
2. L'operatore presente in graduatoria deve effettuare le presenze utilizzando sempre la stessa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche alla quale le presenze stesse saranno collegate.
3. A parità di numero di presenze, verrà data la priorità sulla base della data di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente, con riferimento all'attività di commercio su aree pubbliche. Per coloro che esercitano l'attività in forma pro-tempore, si terrà conto dell'iscrizione al Registro Imprese dell'effettivo titolare dell'autorizzazione, se ancora iscritto.
4. I posteggi assegnati ai sensi del presente articolo devono essere utilizzati per tutta la durata del mercato, fatta salva la deroga di cui all'art. 4 comma 20, pena la perdita del computo della presenza.
5. I titolari di posteggio, in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, sono tenuti ad inviare all'ufficio preposto, entro dieci giorni dall'inizio dell'assenza stessa, comunicazione con allegata, in caso di malattia o gravidanza, certificazione medica in originale e copia di un documento di identità per rendere autentica la firma apposta in calce alla comunicazione stessa.
6. La graduatoria verrà stilata dal personale del Corpo di Polizia Municipale incaricato e sarà trasmessa mensilmente all'ufficio preposto sulla base dei seguenti criteri :
 - a) Accertamento dell'identità personale dell'operatore ai fini dell'assegnazione di un posteggio o del computo della presenza;
 - b) Accertamento della Autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche come previsto dal comma 2;
 - c) Accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di sostituzione del titolare dell'autorizzazione;

- d) L'assenza dell'operatore inserito nella graduatoria al momento dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non può essere in alcun modo giustificata;
- e) Gli operatori inseriti nella graduatoria devono essere presenti :
 - i) Entro le ore 8.00 nel periodo dall'1/05 al 30/09;
 - ii) Entro le ore 8.30 nel periodo dall'1/10 al 30/04.

Articolo 12

SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme che regolano i mercati settimanali, non sanzionate direttamente dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa fino a £ 1.000.000 (unmilione) prevista dall'art. 106 del R.D. del 3/03/1934.
Il pagamento in misura ridotta è fissato nella misura di £ 300.000 (trecentomila).
2. Nel caso di violazioni reiterate (DUE) alle norme del presente Regolamento, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 4, comma 18, il Sindaco, potrà disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a quattro mercati.
3. La sospensione dell'esercizio dell'attività di vendita per il periodo indicato dal comma precedente si applica in prima istanza agli operatori che non ottemperano alla disposizione impartita dall'art. 4, comma 18.
4. Nel caso di violazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 19, oltre alle sanzioni di legge, la merce posta in vendita , purchè non deperibile, è sequestrata a garanzia del pagamento della sanzione stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 689/81.

Articolo 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Considerato che il mercato settimanale del venerdì risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze dell'utenza, all'offerta presente sul territorio e in considerazione delle problematiche legate alla viabilità, i posteggi privi di titolari e quelli che si renderanno disponibili saranno eliminati e la superficie interessata potrà essere utilizzata per razionalizzare l'area di mercato.
2. Il limite massimo di eliminazione dei posteggi di cui al comma precedente sarà adottato con provvedimento emesso dalla Giunta Comunale e previa acquisizione dei pareri delle Organizzazioni sindacali di categoria e delle Organizzazioni dei consumatori di cui all'art. 12, comma 6, della Legge Regionale N. 19 del 2/07/1999.
3. Le assegnazioni dei posteggi di cui all'art. 10 si applicano, fino al limite di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente per il mercato settimanale del martedì.

4. Il procedimento di cui al comma 2 dovrà essere adottato anche per le eventuali modifiche o spostamenti di posteggi all'interno dell'area di mercato.
5. Le disposizioni generali e sanzionatorie del presente Regolamento si applicano anche per l'attività di vendita effettuata nei posteggi ubicati in zone diverse del territorio comunale e per quelli occupati in occasione di ricorrenze particolari.
6. Sono abrogati i precedenti Regolamenti, nonché ogni norma o atto amministrativo in contrasto con il vigente Regolamento.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.